

Regolamento regionale 28 agosto 2018, n. 6

“Disciplina della Banca della terra Campana. Norme di attuazione dell’articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017)”.

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l’articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, in particolare, il comma 4 dell’articolo 56, dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali);
vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017”;
vista la delibera della Giunta regionale n. 329 del 6 giugno 2018 (Approvazione dello Schema di regolamento recante “Disciplina della Banca della terra Campana. Norme di attuazione dell’articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n.10”);
considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell’articolo 56 dello Statuto;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Finalità ed obiettivi)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 1, commi 63 - 65, della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017), disciplina l’istituzione e il funzionamento della *Banca della terra Campana* avente la finalità di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell’agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole.
2. Gli obiettivi della Banca della terra Campana, sono:
 - a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti e/o abbandonati a vocazione agricola e dei fabbricati rurali;
 - b) favorire il riordino fondiario attraverso l’accorpamento e l’ampliamento delle superfici delle aziende agricole;
 - c) promuovere l’insediamento di nuove aziende agricole;
 - d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;
 - e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell’attività agricola, in sinergia con l’imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;
 - f) proteggere l’ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;

- g) promuovere l'accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;
- h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;
- i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile

Art. 2

(Individuazione terreni)

1. La Banca della terra Campana, in attuazione dell'articolo 1, comma 65, della L.R. n.10/2017 è l'inventario pubblico di terreni agricoli a vocazione agricola, di proprietà pubblica nell'ambito della Regione Campania non utilizzabili per altre finalità istituzionali. L'elenco contiene terreni di proprietà regionale e di altri enti pubblici.

Art. 3

(Gestione della Banca della terra Campana)

1. La Banca della terra Campana, in attuazione dell'articolo 1, comma 65, della L.R. n.10/2017, è articolata in 2 sezioni:

- a) Patrimonio immobiliare agricolo della Regione Campania;
 - b) Patrimonio immobiliare agricolo di altri Enti Pubblici.
2. L'elenco della Banca della terra Campana è gestito dalla Regione Campania attraverso la struttura amministrativa competente in agricoltura che provvede a:
- a) acquisire le domande, gestire l'istruttoria e provvedere all'assegnazione;
 - b) formare gli elenchi contenenti gli identificativi catastali e le informazioni relative alla localizzazione, consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - c) controllare la corretta attuazione dei piani di coltivazione presentati dagli assegnatari;
 - d) provvedere all'eventuale revoca dell'assegnazione;
 - e) predisporre un sistema informatizzato di gestione della Banca della terra Campana;
 - f) garantire l'accesso e la disponibilità dei dati per il monitoraggio;
 - g) predisporre le procedure per l'inserimento all'interno degli elenchi e per il successivo affidamento ai destinatari di cui all'articolo 4, definendo e adottando i bandi e/o avvisi di assegnazione;
 - h) attuare il monitoraggio;
 - i) concorrere ad assicurare le informazioni utili a supporto del censimento dei terreni incolti o abbandonati, tramite la messa a disposizione delle banche dati di cui dispone.

Art. 4

(Destinatari)

1. I destinatari dell'affidamento dei beni presenti nella Banca della terra Campana, in attuazione dell'articolo 1, comma 63, della L.R. n. 10/2017 sono:

- a) imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b) le categorie riconosciute dall'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo");

c) i giovani che intendono insediarsi per la prima volta come titolari d'impresa agricola, con età inferiore ai quaranta anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione.

Art. 5

(Procedure di formazione ed aggiornamento del patrimonio immobiliare agricolo della Regione Campania)

1. Entrano a far parte della Banca della terra Campana (sezione 1), in attuazione dell'articolo 1, comma 65, della L.R. n. 10/2017, i terreni agricoli a vocazione agricola inventariati nella consistenza patrimoniale della struttura amministrativa regionale competente per la gestione del patrimonio regionale ed i fabbricati rurali, dichiarati disponibili per l'affidamento ai destinatari di cui all'articolo 4.
2. A tal fine, la struttura amministrativa regionale competente per la gestione del patrimonio regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul BURC, individua i beni del patrimonio immobiliare agricolo, completi dei dati catastali e di ogni altra utile caratterizzazione degli immobili. L'elenco dei beni censiti è aggiornato annualmente entro il 30 novembre.
3. La struttura amministrativa competente in agricoltura cura gli adempimenti di cui all'articolo 3.

Art. 6

(Procedure di formazione ed aggiornamento del patrimonio immobiliare agricolo di altri Enti Pubblici)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, per i terreni incolti e abbandonati di proprietà comunale, possono essere inseriti nella Banca della terra Campana (sezione 2), in attuazione dell'articolo 1, comma 65, della L.R. n. 10/2017, i terreni abbandonati, incolti ed i fabbricati rurali, di proprietà e nella disponibilità degli Enti pubblici, chiamati ad individuare e ad aggiornare il relativo elenco verificando che non vi siano motivi ostativi all'attività agricola.
2. L'elenco dei terreni identificati è approvato con proprio atto dal soggetto titolare che lo trasmette alla Regione e ne dà pubblicità nelle forme previste dalla legge.
3. Le procedure di aggiornamento dell'elenco sono attuate dagli Enti Pubblici titolari con la scadenza al 30 ottobre di ogni anno.
4. La struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco, inserisce detti terreni nell'apposita sezione di cui all'articolo 3 e ne comunica l'avvenuta iscrizione ai soggetti titolari.

Art. 7

(Procedure di assegnazione)

1. L'Assegnazione dei beni inseriti nella Banca della terra Campana ai soggetti beneficiari avviene attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.
2. I bandi/avvisi sono predisposti dalla struttura amministrativa regionale competente e contengono le modalità ed i termini per la presentazione delle domande.

Art. 8

(Criteri di priorità nell'affidamento)

1. Per l'assegnazione dei terreni e dei fabbricati rurali si considerano prioritarie le istanze:
 - a) presentate da soggetti che, avendo meno di quaranta anni ed essendo sprovvisti di qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) alla data della domanda di assegnazione, si impegnino a conseguirla nei ventiquattro mesi successivi all'assegnazione;
 - b) presentate da giovani richiedenti con meno di quaranta anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione con qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, in forma singola o associata;
 - c) finalizzate all'ampliamento della dimensione aziendale per il raggiungimento di un reddito standard minimo attraverso l'affitto di terreni anche non contigui territorialmente.
2. Viene garantito, in attuazione dell'articolo 1, comma 64, lettera a) della L.R. n. 10/2017, il diritto al rinnovo dei contratti di locazione agricoli tuttora vigenti.
3. Viene favorito, in attuazione dell'articolo 1, comma 64, lettera b) della L.R. n. 10/2017, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura).
4. In presenza di un numero alto di richieste di assegnazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 64, lettera d) della L.R. n. 10/2017, viene riservata una quota pari al 55 per cento a favore dei giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età aventi la qualifica di coltivatore diretto o di IAP che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un'impresa, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di IAP, che presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale e che si impegnano a regolarizzare l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto.

Art. 9

(Definizione canone)

1. Il canone per l'assegnazione dei terreni disponibili nell'elenco aggiornato della Banca della Terra, in attuazione dell'articolo 1, comma 64, lettera c) della L.R. n. 10/2017, è determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. L'assegnazione avviene mediante la stipula di un contratto di affitto, di durata non inferiore a sei anni e non superiore a venti anni, redatto ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e con l'assistenza delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, mediante le proprie articolazioni provinciali, che preveda la corresponsione di un canone, determinato dalla struttura amministrativa competente in agricoltura, sulla base dei valori agricoli medi per ettaro e per tipo di coltura valevoli per l'anno corrente, relativi alla indennità di espropriazione prevista ai sensi e per gli effetti del DPR n. 327/2001 e determinati dalle competenti Commissioni Provinciali per gli Espropri e resi omologabili ai fini fiscali dalle competenti Agenzie delle Entrate.
3. Al canone di affitto possono essere applicate le agevolazioni previste dall'articolo 66, commi 2, 3, 4, 4-bis e 7, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 10

(Regole contrattuali)

1. Si fa rinvio alle norme in materia di contratti agrari e alla normativa vigente per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente De Luca.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 6 giugno 2018 con il n. 552 di registro generale ed assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Emanato ai sensi dell' art. 56, comma 2, dello Statuto regionale.

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1

Comma 1

Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 *“Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017”*

Art. 1 Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa regionale e l'attuazione del DEFR 2017.

Commi 63 - 65:

63. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del regolamento di cui al comma 64, individua l'elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, da locare o alienare con le modalità e le agevolazioni previste dall'articolo 66, commi 2, 3, 4, 4-bis e 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. I destinatari dell'affidamento dei beni individuati sono:

- a) gli imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) le categorie riconosciute dall'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).

64. La Giunta regionale definisce con regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 63, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire il diritto al rinnovo dei contratti di locazione agricoli tuttora vigenti;
- b) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura);
- c) determinare il relativo canone sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- d) assicurare che una quota minima del 55 per cento dei terreni di cui al comma 63 sia destinata all'affidamento in favore di giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un'impresa, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, che presentano il piano aziendale per lo sviluppo

dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale e che si impegnano a regolarizzare l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto.

65. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell'agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole, la Regione individua i terreni agricoli o a vocazione agricola in propria disponibilità non utilizzabili per altre finalità istituzionali e li inserisce all'interno di un elenco denominato: Banca della terra Campana, avente l'obiettivo di:

- a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;
- b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;
- c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;
- d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;
- e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola, in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;
- f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;
- g) promuovere l'accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;
- h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;
- i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile.

Note all'articolo 4

Comma 1, lett. b)

Legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (*Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"*).

Art. 3 Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale.

1. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto alle seguenti categorie:

- a) imprese costituite ai sensi del *decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155* (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della *legge 13 giugno 2005, n. 118*) che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'*articolo 2, comma 1*, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola - zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
- b) imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'*articolo 2135 del codice civile* che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali secondo le finalità di cui all'*articolo 1* che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:
 - 1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
 - 2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

- 3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;
- c) i cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri), sostenuti con budget di salute, ai sensi dell'*articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012).
2. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali sono persone singole o associate che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

Note all'articolo 6

Comma 1

Decreto legge n. 91 del 20 giugno 2017 “*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”.

Note all'articolo 8

Comma 3

Legge 15 dicembre 1998, n. 441 “*Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura*”.

Art. 4 Ristrutturazione fondiaria.

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata «Cassa», destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

- giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
- giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
- giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:

- il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo culturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;
- la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a ciò abilitato dalla legge;
- la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.

3. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento.

4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fidejussioni a favore degli assegnatari.

5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/92, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo

6. Il vincolo di indivisibilità del fondo rustico su cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, può essere revocato, trascorsi almeno quindici anni dall'iscrizione, con provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'organo regionale corrispondente, su domanda di un partecipante all'impresa stessa che non ha ancora compiuto i quaranta anni, qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, comunque nel rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del codice civile.

Note all'articolo 9

Comma 3

Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”.

Art. 66 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

Commi 2, 3, 4, 4bis e 7

2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.